

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	101
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	101
Disegno di legge (Discussione):	
Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale. (185).	101
PRESIDENTE	101, 102
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	102
Disegno di legge (Discussione):	
Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive. (186).	102
PRESIDENTE	102, 103
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	102
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	105

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Chiamello, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dossetti, Ferreri, Martinelli, Menotti, Nicoletto,

Petrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valenti, Vicentini e Walter.

MARTINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati La Malfa e Mussini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la «*Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge già esaminato nella seduta di ieri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco confluiti all'ammasso*». (178).

Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del « Fondo Nazionale di soccorso invernale ». (185).

PRESIDENTE. Passiamo al secondo argomento all'ordine del giorno: «*Discussione del disegno di legge: Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale*».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1948

Invito il Relatore onorevole Schiratti a svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Sul provvedimento v'è poco da dire in quanto il titolo di esso pone già in evidenza l'oggetto del disegno di legge. Si istituisce cioè un sovrapprezzo, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », sull'importo dei biglietti ferroviari delle filovie e tramvie extraurbane, delle autolinee extraurbane, dei servizi di navigazione interna extraurbani, nonché sui biglietti relativi ai percorsi tranviari e autofilotranviari. Questo sovrapprezzo va da un minimo di lire 5 per i percorsi urbani fino ad un massimo di lire 200 per i biglietti ferroviari dello Stato di importo superiore alle lire 1000.

L'applicazione sarebbe effettuata in tre domeniche invernali che verrebbero fissate dal Ministro dei trasporti.

Dato lo scopo di solidarietà umana che si prefigge il disegno di legge, ritengo senz'altro opportuna la sua approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli:

ART. 1.

« Le ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro dei trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a lire 200	L. 20
biglietti di importo da lire 201 a lire 500	» 50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000	» 100
biglietti di importo oltre lire 1000	» 200

(È approvato).

ART. 2.

« Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 1, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:	
per i biglietti di importo fino a lire 100	L. 10
per i biglietti di importo da lire 101 a lire 200	» 20
per i biglietti di importo superiore a lire 200	» 40

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari o servizi di navigazione interna urbani):

sovrapprezzo fisso di lire 5 ».

(È approvato).

ART. 3.

« Le Aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dall'articolo 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto ».

(È approvato).

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive. (186).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.

Invito il Relatore onorevole Schiratti a svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame, consta, sostanzialmente di tre parti: la prima è contenuta negli articoli 1, 2, 3, e riguarda l'adozione di una nuova tariffa per la tassazione dei biglietti d'ingresso nei cinematografi senza o con avanspettacolo; la seconda è contenuta nell'articolo 4 e riguarda una forma di agevolazione a favore dell'Unione nazionale incremento razze, equine; la terza parte è contenuta negli articoli 5, 6, 7, e riguarda un contributo, nella misura di un quinto, a favore del fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia e nella misura

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1948

di quattro quinti a favore del fondo invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

La parte sostanziale, a mio giudizio, è rappresentata dagli articoli 1, 2 e 3.

Il sistema tributario relativo ai biglietti d'ingresso per i cinematografi, nel suo sviluppo, rappresenta due caratteristiche. Il fisco, fino al 1945, percepiva una aliquota che era del 10 per cento fino ad una lira e del 20 per cento da una a 2 lire: vi erano cioè solo due scaglioni e l'aliquota massima era del 20 per cento. Con successivi provvedimenti (regio decreto legislativo del 30 maggio 1946, n. 538 e decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177) gli scaglioni sono diventati tre e l'aliquota massima è diventata del 50 per cento.

Ora si propone che gli scaglioni diventino quattro e che restino ferme l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota massima del 50 per cento, ripartendo così le percentuali intermedie in due anziché in uno scaglione.

Quale è la ragione determinante di questa formula? Sta nel fatto che meno sono gli scaglioni e più il sistema fiscale agisce con una compressione dei prezzi verso il basso.

Mi spiego con due esempi: se prendiamo un biglietto d'ingresso per il cinematografo di lire 40, l'esercente, con il sistema attuale, percepisce per proprio conto lire 34 e la differenza va all'Erario; se noi prendiamo, sempre con il sistema attuale, un biglietto di ingresso di lire 50 l'esercente percepisce lire 34 e la differenza va al fisco. Che cosa capita? Naturalmente l'esercente non ha alcun interesse a spostare il prezzo del biglietto da lire 40 a lire 50 perché percepisce la stessa somma.

Un altro esempio più significativo. Con il sistema attuale, se l'esercente volesse riservare per sé lire 100, dovrebbe mettere il prezzo del biglietto a lire 139; se, viceversa, volesse riservare per sé lire 101 dovrebbe portare il biglietto a lire 155. È chiaro come l'esercente non abbia nessun interesse a far questo.

Si è, perciò, provveduto a stabilire quattro scaglioni. Ciò dovrebbe agevolare l'aumento del prezzo del biglietto da parte dell'esercente e di conseguenza si dovrebbe avere un tributo maggiore per il fisco. Questo criterio è trafuso negli articoli 1, 2 del disegno di legge in esame.

L'articolo 3 contempla l'arrotondamento che, attualmente, era per 5 centesimi in base all'articolo 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e che sarebbe inopportuno di mantenere nel 1948. Questo arrotondamento viene

portato fino ad una lira. Ma direi che è anche poco e che sarebbe stato meglio elevarlo a 10 lire.

La seconda parte riguarda uno speciale contributo che il fisco proporrebbe a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) ed è contenuta nell'articolo 4.

In questo articolo si propone un abbuono del 40 per cento sui diritti erariali che si percepiscono sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli. Tale contributo è diretto all'incremento ed alla selezione delle razze equine nell'interesse della nostra economia.

All'articolo 5 e seguenti è contemplata l'applicazione di un sovrapprezzo per i giorni festivi che vanno al 15 dicembre al 20 marzo sui prezzi di ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, con o senza avanspettacolo, ivi comprese le manifestazioni sportive.

Anche questo è un contributo a scaglioni che varia, a seconda del prezzo del biglietto, da lire 5 a lire 20.

Detto contributo andrà, per un quinto, a favore dell'infanzia e, per quattro quinti, a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale.

Propongo che il disegno di legge in esame venga senz'altro approvato, sia per esigenze di carattere fiscale, sia per esigenze morali quali l'assistenza, sia, infine, per l'esigenza di incrementare le nostre razze equine.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 50	15 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 50 e non superiori a lire 100	30 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 100 e non superiori a lire 150	40 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150	50 %

(E approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1948

ART. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, fino a lire 50	15 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 50 fino a lire 100	20 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 100 fino a lire 150	30 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150	40 %

« Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente, l'avanspettacolo deve giornalmente alternarsi con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

- a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
- b) da uno spettacolo di rivista;
- c) da uno spettacolo di operetta;
- d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;
- e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

« La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria ».

(È approvato).

ART. 3.

La frazione inferiore a cinque centesimi prevista per l'arrotondamento sino a cinque centesimi dall'articolo 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, a beneficio degli impresari o esercenti, viene aumentata per i prezzi cumulativi che presentano frazione di lira fino a lira intera.

(È approvato).

ART. 4.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla

legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40 per cento dei diritti medesimi per gli anni 1949 e 1950.

Il pagamento all'ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori editori, verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — alla fine di ciascun trimestre.

(È approvato).

ART. 5.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito in tutte le domeniche comprese tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, nonché nei giorni 25 dicembre 1948, 1 e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1949, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto, al lordo del diritto erariale fino a lire 50	sovrapprezzo L. 5
da oltre lire 50 fino a lire 200	» » 10
oltre lire 200	» » 20

Tale sovrapprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

ART. 6.

Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questo versato alla Società italiana autori e editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori e editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione l'ammontare dei sovrapprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo di soccorso invernale, amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1948

al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto dalla Società italiana autori e editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

(È approvato).

ART. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni della presente legge, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(È approvato).

ART. 8.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate su giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta di contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e pel soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(È approvato).

ART. 9.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge testé approvati:

Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali

a favore del fondo nazionale di soccorso invernale. (185);

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive. (186).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

Esenzione dell'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco, conferiti all'ammasso. (178):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ». (185):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive. (186):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

La seduta termina alle ore 11.30.